UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.16 DEL 09-01-2012

OGGETTO:
ART. 66 RF-AUTORIZZAZIONE ABBRUCIAMENTO IN VARIE LOCALITÀ IN COMUNE DI PELAGO (FI) LUNGO ILTORRENTE VICANO DI PELAGO ED IL BORRO DI TRAVERSAIA - PRO= GETTO C23-04-2011, (CONTRIBUENZA ANNO 2010 -

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 17-01-12 al 01-02-12 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,17-01-12

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.16 DEL 09-01-2012

OGGETTO:
ART. 66 RF-AUTORIZZAZIONE ABBRUCIAMENTO IN VARIE LOCALITÀ IN COMUNE DI PELAGO (FI) LUNGO ILTORRENTE VICANO DI PELAGO ED IL BORRO DI TRAVERSAIA - PRO= GETTO C23-04-2011, (CONTRIBUENZA ANNO 2010 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO :

- che la Regione Toscana, a seguito del trasferimento alla Regioni (con DPR n. 11 del 1972 ex art. 117 Cost.) delle funzioni amministrative in materia di bonifica, sino allora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, con propria legge n. 83 del 1977 ha delegato dette funzioni alle Province e alle CC. MM., e ha conferito a queste ultime anche le attribuzioni dei Consorzi di bonifica montana, disponendo il contestuale scioglimento di quest'ultimi.
- che la Regione Toscana con una nuova legge sulla bonifica, LR. n. 34 del 1994 "Norme in materia di bonifica", ha riorganizzato e disciplinato in maniera innovativa tutto il settore;
- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 217 del 24/11/2010 dichiara estinta la Comunità Montana Montagna Fiorentina alla data del 30/11/2010 e prende atto della operatività dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve dalla data del 1° dicembre 2010;
- che con lo stesso Decreto si stabilisce che, a decorrere dalla data del 1° dicembre 2010, si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, della L.R. n. 37 del 2008;
- che di conseguenza la Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve partecipa al Comprensorio numero 23 "Valdarno" con un estensione territoriale pari a 16.282 Ha, sviluppata nella totalità del Comune di Reggello e parte del comune di Pelago;
- che infine la Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve partecipa al Comprensorio numero 23 "Valdarno" in base al Regolamento redatto ai sensi dell'art.53, comma 7, della LR 34/1994, per lo svolgimento delle attività di bonifica nel comprensorio n. 23 - "Valdarno" - approvato con delibera del Consiglio Regionale n.102/2005 ed al Protocollo d'intesa per la gestione in comune delle funzioni consortili di bonifica, ex art. 53, comma 4, LR. 34/1994, stipulato tra la CM - Pratomagno e la CM - Montagna Fiorentina il 10/12/2005, seguito dall' "Accordo di programma con l'Unione dei Comuni del Pratomagno per la manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del Comprensorio di Bonifica n.23" tra la U. C. Pratomagno e la U.C. Valdarno e Valdisieve, sottoscritto in data 15/06/2011;

DATO ATTO che la Comunità Montana Pratomagno, ed in seguito la Unione di Comuni Pratomagno ha provveduto all'approvazione:

- del Piano di Classifica degli immobili, e relativi allegati, inseriti nel comprensorio di bonifica n°23 con Deliberazione del Consiglio n°26 del 14/09/2006;
- dei ruoli di contribuenza con deliberazione di Giunta n. 50 del 02/11/2009: "Approvazione dell'emissione del ruolo di contribuenza per l'anno 2009";
- del PIANO DEGLI INTERVENTI DI TAGLIO RIPARIALE COMPRENSORIO N. 23

VALDARNO – Anno 2010 – lavori 2011 - in particolare nel territorio dei Comuni di Pelago e Reggello, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dello stesso consorzio di bonifica nell'anno 2010, pianificazione agli atti dell'ufficio bonifica del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile);

VISTI:

- la Determina n. 63 del 02/02/2011 del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile, Dott. Agr. Rodolfo Manuel Colom, con cui si nominava il Responsabile del Procedimento (R.U.P.), ai sensi del D. Lgs.163/06, nella persona della Dott.ssa Benfenati Tullia, dipendente di questa Amministrazione;

- L' "Accordo di programma con l'Unione dei Comuni del Pratomagno per la manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del Comprensorio di Bonifica n.23 " tra la U. C. Pratomagno e la U.C. Valdarno e Valdisieve, sottoscritto in data 15/06/2011

- La Deliberazione di Giunta della U.C. Valdarno e Valdisieve n° 100 del 02/12/2011 con cui si approvava il progetto preliminare denominato "Comprensorio di Bonifica n. 23 Valdarno: Piano degli interventi di manutenzione contribuenza anno 2010 (lavori 2011), Comune di Pelago (FI), Progetto C23-04-2011";

- La Deliberazione di Giunta della U.C. Valdarno e Valdisieve n. 101 del 02/12/2011, con cui si approvava il Progetto definitivo denominato **"**Manutenzione del reticolo idraulico nel Comprensorio di Bonifica n. 23 Valdarno: intervento di taglio della vegetazione riparia nel Torrente Vicano di Pelago e nel Borro di Traversaia, nel Comune di Pelago (FI) - Progetto C23-04-2011**"**;

- il progetto esecutivo **"**Manutenzione del reticolo idraulico nel Comprensorio di Bonifica n. 23 Valdarno: intervento di taglio della vegetazione riparia nel Torrente vicano di Pelago e nel Borro di Traversaia in Comune di Pelago (FI), e nel Fosso dei Bruciati in Comune di Reggello - Progetto C23-04-2011", redatto in data 12 Dicembre 2011 a firma del Dott. For. Tullia Benfenati, approvato con determinazione N. 589 del 19/12/2011 del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile.

VISTI:

- Del R. D. 3267/23;
- La Legge Forestale della Regione Toscana n. 39 del 21/03/2000 e successive modifiche;
- Il Regolamento n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata legge (RF);
- Il Regolamento interno di questo Ente sulle procedure della Comunità Montana Montagna Fiorentina in relazione alle Competenze relative al Vincolo Idrogeologico, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 26/2/2009;

DATO ATTO CHE il progetto in questione è relativo agli interventi indicati nel suddetto Programma dell'Attività Gestionale 2011;

DATO ATTO che i lavori di cui al progetto sopra richiamato sono stati affidati alla Ditta Cooperativa Agricola Forestale ALTO VALDARNO con sede in Pian di Scò (AR) con

determinazione N. 589 del 19/12/2011;

CONSIDERATO che nel progetto esecutivo a firma Dott. Tullia Benfenati viene previsto, qualora necessario, l'abbruciamento dei residui ligno-cellulosici derivanti dalle attività taglio ripariale condotti in base al progetto esecutivo sopra richiamato.

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'intervento di cui al progetto sopra richiamato è necessario procedere all' abbruciamento delle ramaglie e dei residui di lavorazione derivanti dagli interventi di taglio ripariale, in quanto alcuni tratti delle sponde dei corsi d'acqua oggetto di manutenzione risultano difficilmente percorribili dai mezzi pesanti senza danni ingenti alla viabilità poderale di proprietà privata. Comunque si garantisce il rispetto delle condizioni di cui all'art. 57 bis del Regolamento Forestale 48/R.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento Forestale 48/R, attualmente vigente:

1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agroforestali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza;
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento Forestale 48/R, e quelle di salvaguardia antincendio del capo IV del titolo II dello stesso regolamento, le operazioni di abbruciamentosono consentite a condizione che:
    a. le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
    b. il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
    c. il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso di triturazione e i 5 centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

SENTITO il direttore lavori Dott. For. Tullia Benfenati, dipendente di questa Comunità Montana, in merito alla fattibilità degli interventi di abbrucimanento necessari;

VISTA la cartografia allegata alla presente determinazione in cui si individuano i p.ti di abbruciamento;

CONSIDERATO che nell'esecuzione dell'attività di abbruciamento dei residui ligno-cellulosici si dovranno rispettare le condizioni di cui all'art. 57 bis comma 1.

D E T E R M I N A

1. DI AUTORIZZARE

Ai soli fini degli adempimenti autorizzativi richiesti dalla L.R. 39/2000, La Soc. Coop. Agricola Forestale a.r.l Alto Valdarno, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del Regolamento Forestale 48/R, l'abbruciamento della ramaglia e altri residui di

lavorazione, derivanti dagli interventi di taglio della vegetazione ripariale di cui al progetto esecutivo citato in premessa, da eseguirsi unicamente nei punti individuati nella cartografia allegata alla presente determinazione, tutti all'interno del Demanio, purché gli stessi interventi vengano eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

a) Le attività di abbruciamento potranno essere condotte unicamente tra il 9/01/2012 ed il 20/01/2012 ed esercitate unicamente nei punti e zone individuate nella cartografia allegata al presente atto.
b) Le attività di abbruciamento dei residui ligno-cellulosici dovranno essere finalizzate unicamente al reimpiego nel ciclo colturale di detti residui.
c) Nella realizzazione delle attività di abbruciamento si dovranno tassativamente rispettare le condizioni, disposizioni e finalità di cui all'art. 57 bis comma 2 del Regolamento Forestale, ed in particolare:
    I. le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
    II. il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
    III. il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso di triturazione e i 5 centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

a) Le attività di abbruciamento dovranno essere condotte in aree, preventivamente ripulite ed isolate da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile.
b) Il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, di altezza inferiore ad 1.0 metri, evitando gli abbruciamenti diffusi (delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo). I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili.
c) Le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente tutti i punti fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento completo di tizzoni o braci.
d) L'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento con intensità superiore al moderato (ovvero con intensità del vento superiore a 4 secondo la scala di Beaufort 4).
e) Le attività di abbruciamento potranno essere eseguite unicamente fra le ore 6.00 e 10.30 della mattina;

f) Le attività di abbruciamento dovranno essere condotte in modo da non danneggiare la rinnovazione eventualmente già presente nei terreni sopra indicati nonché la vegetazione arborea presente nelle aree circostanti.

2. DI DARE ATTO CHE

- La presente determinazione concerne unicamente la L.R. 39/2000 e il Regolamento Forestale 48/R della Regione Toscana, e viene emessa nell'ambito degli adempimenti autorizzativi richiesti da tale normativa regionale.
- Il Responsabile del Procedimento del presente atto è il responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile.

Il Responsabile del Servizio
COLOM MANUEL RODOLFO